

Comune di Stresa (Verbano Cusio Ossola)

DECRETO SINDACALE N. 326 in data 11 Giugno 2018

Prot. N. 6974 dell'11.06.2018

APPROVAZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA SOTTOSCRITTO IN DATA 08.05.2017, PROT. N. 6994 del 09.05.2018 TRA IL COMUNE DI STRESA E LA REGIONE PIEMONTE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI DELLE STAZIONI DI PARTENZA E ARRIVO DELL'IMPIANTO FUNIVIARIO STRESA-ALPINO-MOTTARONE.

IL SINDACO

Visto l'art. 34, comma 1 e 6, del D. L.gs n. 267/2000, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Vista la DGR 24 novembre 1997, n. 27 – 23223 "Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma. L.R.51/97 art. 17, e s.m.i.;

Visto che in seguito alla prima conferenza svoltasi a Stresa in data 11/12/2015, il Comune di Stresa con nota del 12.02.2016 prot. n. 2094 ha provveduto alla pubblicazione dell'avvio del procedimento sul del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 8 del 25.02.2016;

Dato atto che:

- In data 29 aprile 2016 si è svolta la seconda conferenza, nel corso della quale è stato esaminato il testo dell' Accordo di Programma, concordando alcune integrazioni riferite alla esecuzione di urgenti e indifferibili per un valore di circa € 39.500,00.=-;

- Il Comune di Stresa ha approvato il progetto definitivo/esecutivo degli interventi, giusta D.G.C. N. 82 del 22.06.2016 (1° stralcio interventi urgenti) e D.G.C. N.95 del 03.08.2016;

- In data 30 settembre 2016 presso la Regione Piemonte, Direzione Regionale Cultura, Turismo e Sport Settore Offerta turistica si è svolta la 3° conferenza dei servizi nel corso della quale tutti i convenuti hanno espresso il proprio consenso sullo schema definitivo dell'Accordo di programma predisposto dalla Regione Piemonte, condividendone le finalità e i contenuti, e dando atto che lo stesso dovrà essere sottoposto all' approvazione della Giunta Regionale del Piemonte e del Consiglio Comunale di Stresa;

Vista la D.G.R. n. 26-4317 del 05.12.2016 di approvazione della bozza dell'Accordo di programma;

Vista la D.C.C. n. 71 del 12.10.2016 del Comune di Stresa di approvazione della bozza dell'Accordo di Programma;

PRESO ATTO che in data 08 maggio 2017 presso la sede della Giunta Regionale del Piemonte è stato formalmente sottoscritto tra la Regione Piemonte ed il Comune di Stresa l' Accordo di Programma in argomento;

RICORDATO che a norma dell' articolo 8 della D. G.R. 24.11.1997, n. 27-23223, dopo la sottoscrizione, l' Accordo deve essere approvato con atto del Sindaco, in relazione alla competenza risultata primaria o prevalente, e che sulla base di quanto previsto dal successivo articolo 10 il Responsabile del Procedimento deve curarne la pubblicazione sul B.U.R. unitamente ad estratto dell' Accordo stesso, concludendo così il procedimento;

RILEVATA INOLTRE la necessità di procedere alla nomina del Collegio di Vigilanza, secondo le previsioni stabilite dall' articolo 7 dell' Accordo stesso;

RITENUTO di provvedere a quanto sopra;

D E C R E T A

1.- di approvare, per le ragioni tutte esposte in premessa, l' Accordo di Programma Prot. N. 6994 del 09.05.2017 sottoscritto in data 08 Maggio 2017 tra il Comune di Stresa e la Regione Piemonte e finalizzato alla messa in sicurezza degli edifici delle stazioni di partenza e arrivo dell'impianto funiviario Stresa-Alpino-Mottarone.

2.- di far rilevare che lo stesso è composto da N. 21 articoli e viene allegato sub. A) a far parte integrante e sostanziale del presente Decreto, con omissione degli allegati;

3.- di costituire a norma dell' articolo 7) dell' Accordo medesimo, il Collegio di Vigilanza, nelle persone dei signori:

- Sindaco pro-tempore del Comune di Stresa o suo delegato;

- Presidente pro-tempore della Regione Piemonte o suo delegato;

facendo rilevare che al Collegio compete la vigilanza sulla corretta applicazione e il buon andamento dell'esecuzione dell'Accordo ai sensi dell'art. 34, comma 7, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e, in particolare, i suoi compiti sono quelli indicati all'articolo 14 della "Direttiva della Giunta regionale relativa al procedimento amministrativo sugli Accordi di programma" allegata alla D.G.R. 27-33223 del 24/11/1997;

4.- di demandare al Responsabile del Procedimento gli adempimenti inerenti e conseguenti al presente Decreto.

IL SINDACO
(Giuseppe Bottini)

ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA REGIONE PIEMONTE E IL COMUNE DI STRESA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI DELLE STAZIONI DI PARTENZA E ARRIVO DELL'IMPIANTO FUNIVIARIO STRESA-ALPINO-MOTTARONE .

PREMESSO CHE

In data 1/8/1970 è stato aperto al pubblico esercizio l'impianto funiviario bifune vai e vieni denominato "Funivia Stresa-Alpino-Mottarone";

la vita tecnica di tale impianto, ai sensi del decreto del Ministero dei Trasporti 2/1/1985, n. 23, è stabilita in anni sessanta;

detto impianto deve essere sottoposto a "revisione speciale" ogni cinque anni e a "revisione generale" al ventesimo ed al quarantesimo anno dalla prima apertura al pubblico esercizio;

con D.L. 29/12/2011, n. 216, convertito in legge n. 14 del 24/2/012 è stato portato fino a quattro anni il termine di scadenza della proroga per la "revisione generale" ed a seguito di apposita istanza , il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Ufficio USTIF – con lettera del 30/4/2013 prot. n. 01154 ha rilasciato il nulla osta tecnico, ai fini della sicurezza, per la prosecuzione del pubblico esercizio del succitato impianto funiviario, fino al 30 aprile 2014 (quarto anno di proroga);

con D.L 30 dicembre 2013 n. 150 convertito in legge n. 15 del 27/2/014 i termini in materia di impianti funiviari sono stati ulteriormente prorogati per un periodo non superiore a sei mesi, previa verifica, da parte degli organi di controllo, della idoneità al funzionamento e della sicurezza degli impianti;

l'art. 31 bis del D.L. 12.09.2014, n. 133 convertito in legge 11.11.2014, n. 164 ha disposto l'eliminazione dei termini della vita tecnica complessiva massima degli impianti funicolari aerei e terrestri quando gli stessi risultino positivi alle verifiche effettuate dai competenti uffici ministeriali;

con determina n. 26 del 14/4/2010 il Direttore Generale di Sviluppo Piemonte Turismo S.r.l., società in house della Regione, ha provveduto ad affidare, per conto della Regione Piemonte, l'incarico per la predisposizione del progetto definitivo per la revisione generale del 40° anno della Funivia Stresa-Alpino-Mottarone, corredato dal Piano economico finanziario, alla Società aggiudicataria BBE S.r.l con sede in Corso Stai Uniti, 43 – 10059 – SUSA (TO) così come successivamente formalizzato con Ordine d'Acquisto n. 138 del 14/4/2010;

la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 ha istituito la Società di committenza Regione Piemonte S.p.A. (SCR Piemonte S.p.A.) con la finalità di razionalizzare la spesa pubblica e di ottimizzare la procedura di scelta degli appaltatori pubblici nelle materie di interesse regionale, in particolare nei settori delle infrastrutture, trasporti, telecomunicazioni, della sanità e in ogni altra materia di interesse regionale;

la Società SCR Piemonte S.p.A., con deliberazione di Giunta regionale n. 16-2319 del 12/7/2011, è stata incaricata delle attività e delle funzioni necessarie per l'ottenimento dell'autorizzazione della proroga all'esercizio dell'impianto funiviario in argomento nonché per lo svolgimento delle azioni tecnico-amministrative finalizzate a consentirne la revisione quarantennale e l'esercizio del medesimo;

il Comune di Stresa ha da tempo avviato una attività di concertazione con la Regione Piemonte volta all'identificazione delle misure di sostegno necessarie a rafforzare la competitività della stazione funiviaria del Mottarone, riconoscendone non solo il carattere di valore trasportistico ma anche di quello turistico capace di valorizzare il ruolo che questa riveste nell'ambito dello sviluppo economico del territorio regionale e di integrazione rispetto all'offerta turistica di maggiore sviluppo sia nel periodo invernale che di quello estivo;

nell'ambito di tale attività la Giunta regionale, con deliberazione n. 15-6773 del 28/11/2013, ha fissato gli indirizzi e i criteri per l'attuazione della Linea di intervento per la "Riqualficazione e valorizzazione del patrimonio turistico, sportivo e culturale" relativi al PAR-FSC 2007/2013 Asse III "Riqualficazione territoriale. Linea di Azione 6 – Turismo", individuando, tra gli enti beneficiari dei contributi regionali a valere sulle risorse PAR-FSC 2007/2013, il Comune di Stresa, al quale è stato attribuito un finanziamento di euro 1.750.000,00 finalizzato alla realizzazione delle opere di "Revisione generale dell'impianto funiviario Stresa-Alpino-Mottarone";

l'iniziativa sopra individuata è stata oggetto dell'Accordo di programma, sottoscritto in data 22 maggio 2014 tra la Regione Piemonte ed il Comune di Stresa, per la realizzazione degli interventi di "Messa in sicurezza e revisione dell'impianto funiviario Stresa-Alpino-Mottarone- I° lotto in attuazione del PAR FSC PIEMONTE 2007-2013;

a seguito di tale Accordo di programma il Comune di Stresa ha potuto avviare le necessarie procedure amministrative volte alla realizzazione dell'intervento di messa in sicurezza e revisione dell'impianto funiviario Stresa-Alpino-Mottarone – 1° lotto, nonché affidare in "concessione" la realizzazione delle opere e la gestione delle medesime a tutto il 31/12/2028;

per l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni per la riapertura al pubblico esercizio dell'impianto funiviario in argomento risulta altresì necessario procedere alla messa in sicurezza, sotto l'aspetto edilizio, degli edifici delle stazioni di arrivo e partenza a servizio dell'impianto funiviario medesimo;

tale intervento di messa in sicurezza risulta, tra l'altro, essenziale al fine di non vanificare gli importanti investimenti negli anni sostenuti dalla Regione e dall'Ente locale e contribuire allo sviluppo di una realtà dinamica e trainante per l'economia turistica dell'intero Verbano;

la Giunta regionale, con deliberazione n. 31- del 02.11.2015 ha stabilito di destinare la somma di €. 300.000,00, residuo derivanti da programmazioni precedenti a valere sulla Legge regionale n. 4/00, per il finanziamento dell'iniziativa di cui al presente Accodo di programma;

con la sopra citata deliberazione, la Giunta regionale, al fine di perseguire le finalità di cui all'art. 1 della L.R. n. 4/00, ha inteso sostenere un intervento che, nell'ambito della pianificazione turistica, garantisca la compatibilità tra ambiente, società ed economia locale, da attivarsi mediante Accordo di programma da stipularsi ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs n. 267/00 e s.m.i. e della D.G.R. n. 27-23223 del 24.11.1997 tra la Regione Piemonte e gli Enti locali pubblici;

ritenuto, alla luce di quanto sopra, necessario addivenire in tempi brevi alla stipula di un nuovo Accordo di programma finalizzato alla realizzazione delle iniziative di messa in sicurezza, sotto l'aspetto edilizio, degli edifici delle stazioni di arrivo e partenza a servizio dell'impianto funiviario medesimo;

dato infine atto che il progetto preliminare delle opere in argomento, approvato con D.G.C. n. 41

del 23.3.2016, ha individuato, anche in considerazione dei lavori in atto per la revisione straordinaria dell'impianto funiviario Stresa-Alpino-Mottarone, la necessità di realizzare lavori urgenti e non dilazionabili presso le stazioni in oggetto;

ritenuto pertanto opportuno e necessario riconoscere rendicontabili, nell'ambito del presente Accordo, le spese relative a tali opere sostenute a far data dal 29 aprile 2016 e fino alla concorrenza di €. 39.500,00

vista la nota prot. n. 14501 del 23.01.2015 con la quale viene proposta dal Comune di Stresa l'attivazione della procedura per la sottoscrizione di un Accordo di programma per il finanziamento degli interventi sopra descritti;

visto il progetto preliminare dell'intervento in argomento approvato dal Comune di Stresa con deliberazione della Giunta n. 41 del 23.03.2016 il cui importo ammonta ad €. 300.000,00;

visto il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di primo stralcio "Urgente" approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 22 giugno 2016;

visto il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di risanamento conservativo di fabbricati della funivia Stresa-Alpino -Mottarone approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 3 agosto 2016;

dato atto che la stipula del presente Accordo di programma presenta carattere di indifferibilità ed urgenza, in considerazione anche dei termini di realizzazione delle opere principali di cui all'Accordo di programma sottoscritto il 22.05.2014.

TUTTO CIÒ PREMESSO

visto l'art. 34, comma 1 e 6, del D. L.gs n. 267/2000, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

vista la DGR 24 novembre 1997, n. 27 – 23223 "Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma. L.R.51/97 art. 17, e s.m.i.;

verificato che con Deliberazione di Giunta comunale n. del il Comune di Stresa ha provveduto ad individuare il Responsabile del Procedimento nella persona del Dott. Ugo Palmieri, Segretario Generale del Comune di Stresa;

CONSIDERATO

che il Comune di Stresa ha promosso, ai sensi dell'Art. 34 del D.Lgs 267/2000, il relativo procedimento di Accordo convocando la prima Conferenza in data 11.12.2015, e provvedendo alla pubblicazione dell'avvio del procedimento sul Supplemento Ordinario n. 8 del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del 25 febbraio 2016;

che nel corso della Conferenza conclusiva in data 30 settembre 2016 le Parti hanno espresso formalmente il loro assenso alla partecipazione all'Accordo di programma (vd. verbale in pari data agli atti della Direzione regionale della Cultura del Turismo e dello Sport) e alla bozza del testo dell'Accordo medesimo e dei relativi allegati;

che il Responsabile del procedimento, avvalendosi della collaborazione delle Parti interessate, ha espletato nel corso del periodo compreso tra la prima e la conferenza finale le attività istruttorie connesse con i contenuti e le finalità dell'Accordo di programma, e a seguito delle medesime, è giunto alla formazione del testo definitivo del presente Accordo e dei relativi Allegati secondo la presente formulazione che le Parti interessate hanno condiviso in occasione della citata Conferenza finale.

Vista la D.G.R. n. del di approvazione della bozza dell'Accordo di programma;

vista la D.C.C. n. 71 del 12/10/2016 del Comune di Stresa di approvazione della bozza dell'Accordo di programma;

l'anno Addìdel mese dipresso la sede regionale in Torino, via

TRA

La Regione Piemonte rappresentata dal , domiciliato per la carica in Piazza Castello, 165 – Torino;

Il Comune di Stresa rappresentato dal Sindaco , domiciliato per la carica in Piazza Matteotti n. 6 – Stresa;

SI CONVIENE E SI SOTTOSCRIVE IL SEGUENTE ACCORDO DI PROGRAMMA

Art. 1

Premesse ed allegati

1. Le premesse e l'Allegato 1) denominato “Scheda Intervento” formano parte integrante, formale e sostanziale del presente Accordo di programma.
2. La “Scheda Intervento” è compilata all'interno del sistema informativo locale regionale “Sistema Gestionale Finanziamenti”.

Art. 2

Finalità dell'Accordo

1. L'Accordo ha ad oggetto la realizzazione dell'intervento di “Messa in sicurezza degli edifici delle stazioni di partenza e arrivo a servizio dell'impianto funiviario Stresa – Alpino” di cui all'Allegato 1, che illustra la descrizione sintetica, il soggetto attuatore, l'oggetto del finanziamento con il relativo costo, il quadro delle risorse con indicazione della relativa fonte e lo stato della progettazione.

Art. 3

Definizioni

Ai fini del presente Accordo si intende:

- per “Accordo”, il presente Accordo di programma avente ad oggetto l'intervento di cui all'Allegato 1;
- per “Parti”, i soggetti sottoscrittori dell'Accordo;
- per “soggetto beneficiario, promotore e attuatore dell'Accordo e realizzatore dell'intervento”: il Comune di Stresa;
- per “Intervento”, il progetto di cui all'Allegato 1;
- per “Sistema Gestionale Finanziamenti”, gli applicativi informatici di monitoraggio dell'attuazione degli interventi;

- per “Scheda Intervento”, la scheda, sia in versione cartacea che in versione informatica, di cui all'Allegato 1;
- per “Responsabile dell’Attuazione dell’Accordo di programma”(RAP), il Segretario Generale designato dal Comune di Stresa del coordinamento e della vigilanza sull'attuazione dell’Accordo;
- per “Responsabile dell’Intervento” (RUP): il soggetto
- per “Collegio di vigilanza”, l'organismo di cui al successivo articolo 8;

Articolo 4

Costo dell’intervento e fonti di finanziamento

1. Il valore complessivo dell'intervento di cui all'art. 2, ammonta a euro 300.000,00.
2. Il finanziamento dell’intervento di cui al comma 1) viene posto a totale carico della Regione Piemonte.
3. La Regione farà fronte, per l'importo di euro 300.000,00, mediante le risorse rese disponibili con la D.G.R. n. 31-2365 del 02.11.2015.
4. Sono rendicontabili, nell’ambito del presente Accordo, le spese relative alle opere riconosciute indifferibili e urgenti, di cui al progetto preliminare approvato con D.G.C. n. 41 del 23.3.2016 , sostenute dal beneficiario a far data dal 29 aprile 2016 e fino alla concorrenza di €. 39.500,00.
5. Le economie, compresi i ribassi d’asta o i minori costi, derivanti dall’attuazione dell’intervento individuato nel presente atto, sono accertate dal RAP in sede di monitoraggio ritorneranno in disponibilità dell’Ente finanziatore dell’Accordo.
6. Il soggetto beneficiario/realizzatore, per la realizzazione dell’intervento, utilizza un sistema di contabilità separata.

Art. 5

Liquidazione del finanziamento

1. La liquidazione del contributo per il finanziamento dell'intervento in Accordo avviene nel seguente modo:
 - a. Primo acconto:
30% del contributo rideterminato, in applicazione del ribasso d’asta conseguito, all’avvenuta stipula del contratto d’appalto dei lavori. Il RAP provvederà ad inoltrare alla Direzione regionale di cui al successivo comma 2 autocertificazione attestante:
 - dichiarazione in merito all’avvenuta approvazione dell’Accordo sottoscritto comprensiva degli estremi del provvedimento di approvazione e della pubblicazione sul BURP.
 - dichiarazione che il progetto esecutivo ha recepito tutte le prescrizioni progettuali contenute nei provvedimenti autorizzativi;
 - quadro economico, rideterminato, a seguito di eventuali ribassi d’asta conseguiti in sede di gara;
 - copia del contratto d’appalto stipulato con la ditta aggiudicataria dei lavori.
 - b. Secondo acconto:
40% del contributo, rideterminato, al raggiungimento di uno stato di avanzamento lavori pari al 40% del costo, rideterminato del progetto. Il RUP provvederà ad inoltrare alla Direzione Regionale di cui al successivo comma 2 autocertificazione attestante:
 - dichiarazione in merito all’avvenuta consegna dei lavori all’impresa affidataria;
 - dichiarazione del raggiungimento del 40% dell’importo dei lavori, rideterminato, a seguito del ribasso d’asta.
 - c. Saldo:
30% del contributo, rideterminato, o minor somma necessaria, a seguito di presentazione del collaudo/certificato di regolare esecuzione e di rendicontazione finale di spesa. Il RUP provvederà ad inoltrare alla Direzione regionale di cui al successivo comma 2 autocertificazione attestante:

- dichiarazione del collaudo positivo dell'opera o della sua regolare esecuzione;
- dichiarazione di aver ottemperato a tutte le prescrizioni realizzative contenute nei provvedimenti autorizzativi;
- provvedimento di approvazione del quadro riepilogativo finale di tutte le spese sostenute.

1. Le modalità sopra descritte di trasferimento delle risorse finanziarie sono strettamente connesse alle attività di rendicontazione, mediante il corretto e regolare inserimento dei dati relativi alle spese sostenute nel previsto sistema di monitoraggio e ai successivi controlli di cui all'articolo 11.

2. Le richieste di pagamento dovranno essere inoltrate a Regione Piemonte – Direzione promozione della Cultura del Turismo e dello Sport- Settore Offerta Turistica e Sportiva, Via Avogadro n. 30 Torino.

Art. 6

Obblighi delle Parti

1. Le Parti si obbligano, nello svolgimento dell'attività di competenza, a rispettare e a far rispettare tutti gli adempimenti previsti nell'Accordo.

1. In particolare, le Parti si obbligano, in conformità alle funzioni e ai compiti assegnati dalla normativa vigente, all'effettuazione delle seguenti attività, nel rispetto dei tempi definiti per l'intervento, anche in fase di realizzazione:

- a) la Regione Piemonte, quale organismo di programmazione, ed il Comune di Stresa, quale organismo di promozione e attuazione, garantiscono l'attività di coordinamento, di vigilanza, e di adempimento di tutti gli atti di competenza nelle materie oggetto dell'Accordo, oltre che il flusso delle risorse finanziarie di competenza;
- b) il soggetto attuatore dell'intervento garantisce l'esecuzione dello stesso, l'aggiornamento dei dati di monitoraggio, il compimento di tutti gli atti occorrenti al rilascio, nei tempi previsti degli atti approvativi, autorizzativi, pareri e di tutti gli altri atti di competenza, ai sensi della normativa vigente, nelle materie oggetto del presente Accordo, nonché l'attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali;
- c) il soggetto attuatore provvede, inoltre, a rendicontare tempestivamente, tramite la piattaforma informatica "Sistema Gestionale Finanziamenti", le spese effettuate nell'ambito dell'Accordo, anche al fine di permettere il pronto trasferimento delle risorse economiche per la realizzazione dell'intervento;
- d) il soggetto attuatore garantisce, infine, l'accesso degli addetti ai controlli agli archivi dove sono conservati gli originali dei documenti di spesa rendicontati e le relative registrazioni contabili nonché ai cantieri ed ai beni e servizi acquisiti nell'ambito dell'Accordo.

Articolo 7

Collegio di vigilanza

1. E' istituito un Collegio di vigilanza composto dal Sindaco del Comune di Stresa o da un suo delegato, che lo presiede, e dal Presidente della Regione Piemonte o suo delegato.

2. Il Collegio di vigilanza vigila sulla corretta applicazione e il buon andamento dell'esecuzione dell'Accordo ai sensi dell'art. 34, comma 7, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e, in particolare, i suoi compiti sono quelli indicati all'articolo 14 della "Direttiva della Giunta regionale relativa al procedimento amministrativo sugli Accordi di programma" allegata alla D.G.R. 27-33223 del 24/11/1997.

Articolo 8

Controversie

1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti, in ordine all'interpretazione, applicazione ed esecuzione dell'Accordo, non ne sospendono l'attuazione e saranno sottoposte alla valutazione del Collegio di vigilanza di cui all'articolo 8.

2. Nel caso in cui il Collegio medesimo non dovesse giungere ad alcuna risoluzione, entro 30 giorni dalla convocazione di quest'ultimo per i motivi succitati, tali controversie saranno devolute alla decisione degli organi giurisdizionali in materia competenti.

Art. 9

Responsabile dell'intervento

1. Il Responsabile dell'intervento (RUP), ad integrazione delle funzioni previste come Responsabile del procedimento ex art. 9 e 10 del DPR 5 ottobre 2010 n. 207, ("Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE") svolge i seguenti compiti:

- a) pianificare il processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento attraverso la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità e dei punti - cardine, adottando un modello metodologico di pianificazione e controllo riconducibile al project management;
- b) organizzare, dirigere, valutare e controllare l'attivazione e la messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento;
- c) monitorare costantemente l'attuazione degli impegni assunti dai soggetti coinvolti nella realizzazione dell'intervento, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione dello stesso nei tempi previsti e segnalando tempestivamente al RAP gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico - amministrativi che ne dilazionano e/o impediscono l'attuazione;
- d) aggiornare, tempestivamente, il monitoraggio dell'intervento inserendo i dati richiesti nel sistema informativo di riferimento.

Art. 10

Controlli

Ai fini della verifica degli obblighi di cui all'articolo 7 (Obblighi delle Parti) del presente Accordo, l'Amministrazione Regionale si riserva la facoltà di procedere all'effettuazione di verifiche e controlli. Detti controlli possono essere di due generi:

- a) verifiche amministrative documentali: sono controlli effettuati sul 100% di tutta la documentazione relativa all'intero processo di attuazione dell'intervento;
- b) verifiche in loco: sono controlli effettuati su base campionaria, sia in itinere sia a conclusione degli interventi, finalizzati al controllo fisico e finanziario dell'operazione.

Articolo 11

Revoche del finanziamento regionale

1. Il finanziamento regionale di cui all'articolo 5, così come erogabile ai sensi dell'articolo 6 dell'Accordo, può essere oggetto, da parte della struttura regionale competente, di revoca totale o parziale.

2. E' disposta la revoca totale del contributo regionale per i seguenti casi:

- a) mancato avvio, fatte salve eventuali proroghe, dell'intervento nei tempi previsti o interruzione definitiva dei lavori anche per cause non imputabili al soggetto beneficiario;
- b) mancata assunzione degli impegni giuridicamente vincolanti entro i termini previsti;
- c) mancato rispetto dei tempi previsti per la realizzazione dell'intervento, fatte salve le ipotesi di proroghe;
- d) realizzazione parziale dell'intervento che rende vana la finalità dell'opera nonché il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti nell'Accordo;

- e) rinuncia del soggetto beneficiario ad avviare o a realizzare l'intervento;
 - f) mancata destinazione del contributo regionale per l'intervento ammesso;
 - g) rilascio di dati, notizie o dichiarazioni false o reticenti;
 - h) modifica della destinazione d'uso delle opere realizzate o cessione, a qualunque titolo, dei beni acquistati con il contributo regionale nei cinque anni successivi alla conclusione dell'intervento;
 - i) rifiuto del soggetto beneficiario di consentire l'effettuazione dei controlli di primo e secondo livello o mancata produzione della documentazione necessaria a tale scopo;
 - j) inadempimenti del soggetto beneficiario rispetto agli obblighi previsti dal provvedimento di ammissione a finanziamento e dalle disposizioni vigenti emersi dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti;
 - k) mancato invio da parte del soggetto beneficiario dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, secondo le modalità definite nell'atto di concessione del contributo.
3. La revoca totale comporta, a carico del soggetto beneficiario, la restituzione delle somme concesse e percepite, maggiorate del tasso di interesse legale, degli interessi di mora, i dei costi sostenuti dall'Amministrazione regionale per il recupero del credito.
4. E' disposta la revoca parziale del contributo regionale per i seguenti casi:
- a) realizzazione parziale dell'intervento che assicuri la funzionalità dell'opera nonché il raggiungimento degli obiettivi previsti;
 - b) accertamento, a seguito di verifica finale, di un importo di spese sostenute dal soggetto beneficiario in misura inferiore rispetto alle spese ammesse con il provvedimento regionale di concessione.
5. La revoca parziale comporta, a carico del soggetto beneficiario, la riduzione proporzionale del finanziamento regionale in relazione alle minori opere e alla minor spesa ammessa.
6. Riguardo all'intervento oggetto di eventuale revoca, sono fatti salvi i finanziamenti occorrenti per assolvere agli obblighi assunti e da assumere da parte del soggetto attuatore per disposizioni di legge.
7. Sono fatti, altresì, salvi i casi di forza maggiore.

Articolo 12

Inerzia, ritardo ed inadempimento

1. L'inerzia, l'omissione e l'attività ostantiva riferite alla verifica e al monitoraggio da parte dei soggetti responsabili delle funzioni di cui sono competenti costituiscono, agli effetti del presente Accordo, fattispecie di inadempimento.
2. Nel caso di ritardo, inerzia o inadempimento, il RAP invita il soggetto al quale il ritardo, l'inerzia o l'inadempimento siano imputabili, ad assicurare l'adempimento delle sue obbligazioni entro un termine prefissato.
3. La revoca del finanziamento di cui all'articolo 14 non pregiudica l'esercizio di eventuali pretese di risarcimento nei confronti del soggetto cui sia imputabile l'inadempimento per i danni arrecati. Ai soggetti che hanno sostenuto oneri in conseguenza diretta dell'inadempimento contestato compete, comunque, l'azione di ripetizione degli oneri medesimi.

Articolo 13

Prevenzione e repressione della criminalità organizzata e dei tentativi di infiltrazione mafiosa

1. Le parti del presente Accordo si obbligano al rispetto della normativa sulla tracciabilità finanziaria prevista dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Articolo 14

Durata dell'Accordo

1. L'Accordo ha efficacia dalla sua sottoscrizione fino al 31 dicembre 2018 e impegna le Parti contraenti fino alla completa realizzazione degli interventi oggetto dello stesso, inclusa l'entrata in funzione e gli obblighi di valutazione e monitoraggio ex post.
2. Dilazioni preventivate o eventuali proroghe del termine sopra indicato potranno essere concesse in relazione alla complessità/entità delle opere e a particolari condizioni ambientali/climatiche nonché sulla base di comprovate motivazioni su richiesta dei soggetti beneficiari, da sottoporre all'approvazione del Collegio di vigilanza di cui all'articolo 8.

Articolo 15

Modifiche dell'Accordo

1. L'Accordo può essere modificato o integrato per concorde volontà delle Parti contraenti con le stesse procedure previste per la sua promozione, definizione, formazione, stipula ed approvazione.
2. Le procedure di cui al precedente comma riguardano le modifiche sostanziali all'Accordo; tali modifiche sono sottoposte, su richiesta motivata da parte di uno o più soggetti firmatari dell'Accordo, al Collegio di vigilanza di cui all'articolo 8 che ne valuterà la coerenza con le finalità dell'Accordo medesimo pronunciandosi in merito all'accogliibilità e all'attivazione delle relative procedure.
3. Il RUP si esprime preventivamente sulla natura delle modifiche proposte all'Accordo e, nel caso in cui le ritenga non sostanziali, ne propone l'accoglimento mediante apposita comunicazione da inviare ai componenti del Collegio di vigilanza, senza che ciò comporti l'avvio delle procedure di cui al comma 1 del presente articolo.
4. In mancanza di specifica convocazione del Collegio di vigilanza proposta da uno dei sottoscrittori entro i 30 giorni successivi alla data di ricezione della comunicazione di cui al precedente comma, la decisione del RUP si intende confermata ed efficace.
5. Diversamente, nel caso in cui il RUP ritenga le modifiche sostanziali o comunque rilevanti, ciò comporta l'obbligo di convocazione, da parte del soggetto promotore dell'Accordo, del Collegio di vigilanza che si esprimerà in merito alla proposta di modifica e dell'eventuale necessità di avvio delle procedure di cui al comma 1.
6. Non costituiscono modifiche all'Accordo le dilazioni e le proroghe dei termini indicati nella "Scheda Intervento" di cui all'Allegato 1 per le singole fasi del cronoprogramma, fatto salvo il rispetto della durata dell'Accordo medesimo.

Art. 16

Varianti urbanistiche

1. Il presente Accordo di programma non comporta variazioni urbanistiche.

Art. 17

Dichiarazione di pubblica utilità

1. Per le opere comprese nella "Scheda Intervento" di cui all'Allegato 1), l'approvazione del presente Accordo comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle stesse, ai sensi dell'articolo 34, comma 6, del D. Lgs. n. 267/2000.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 consente l'applicazione delle procedure di esproprio secondo le modalità stabilite dal D.P.R. 8/6/2001, n. 327 ("Testo unico in materia di espropriazione di pubblica utilità").
3. Restano valide le procedure e gli adempimenti legittimamente adottati dal soggetto attuatore derivanti da precedenti disposizioni legislative in materia vigenti.

Articolo 18

Informazione e pubblicità

1. Le informazioni riferite agli obiettivi, alla realizzazione ed ai risultati dell'Accordo dovranno essere ampiamente pubblicizzate.
2. Il soggetto attuatore si impegna a fornire i dati necessari al fine di consentire la comunicazione di informazioni ai cittadini attraverso sistemi "Open Data".

Articolo 19

Disposizioni generali e finali

1. Il presente Accordo è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori.
2. Le Parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a promuovere e ad accelerare, anche presso gli altri enti ed amministrazioni coinvolte, le procedure amministrative per attuare il presente Accordo.
3. Ogni eventuale modifica regolamentare inerente la disciplina degli "Accordi di programma" si intende automaticamente recepita.

Articolo 20

Pubblicazione

1. Il presente Accordo di programma è approvato ai sensi dell'articolo 34 del D. Lgs. 267/2000 ed in conformità alla D.G.R. n. 27-23223 del 24/11/1997 e s.m.i. mediante decreto del Sindaco che ne cura la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Articolo 21

Rinvio

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Accordo valgono le vigenti disposizioni di legge.

Letto, confermato, sottoscritto:

Regione Piemonte

Comune di Stresa

Allegati al presente Accordo: Scheda intervento (*con omissione degli allegati*)